

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2026.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, nella misura del 100% a decorrere dall'anno 2016;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera e), concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

[omissis];

e) seicentottantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»;

Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»;

Visto l'art. 1, comma 984, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo



del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[omissis];

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036»;

Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore della Polizia di stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2024, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2024 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2025, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2025, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2025.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 162/2019, sono autorizzate, per l'anno 2025, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, per le amministrazioni di cui alla tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 557 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 1 (uno) milione, per l'anno 2021 e di euro 3 (tre) milioni a partire dall'anno 2022, è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate, per l'anno 2025, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, per le amministrazioni di cui alla tabella H, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 799 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, si provvede nell'ambito delle disponibilità a legislazione vigente dei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2025, le amministrazioni di cui alla tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, alle assunzioni straordinarie di n. 108 unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella L allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 12.643.680 per l'anno 2026, a euro 25.611.397 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a euro 26.868.024 per l'anno 2031, a euro 27.286.900 dal 2032 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 19.913.395 per l'anno 2026, a euro 36.597.293 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a euro 38.530.482 per l'anno 2031, a euro 39.174.877 dal 2032 a regime, si provvede mediante corrispondente riparto, per i medesimi anni, del Fondo

istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 2.684.889 per l'anno 2026, a euro 4.840.550 per l'anno 2027, a euro 5.287.909 per l'anno 2028, a euro 5.432.977 per l'anno 2029, a euro 5.473.132 per l'anno 2030, a euro 5.668.063 per l'anno 2031, a euro 5.806.266 per gli anni 2032 e 2033, a euro 5.832.938 dal 2034 a regime, si provvede, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

12. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 maggio 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D e E, le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

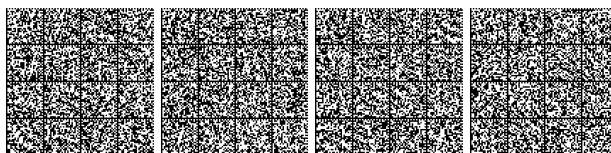
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

per Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1872



ALLEGATO

TABELLA A

ASSUNZIONI 2025- CESSAZIONI 2024 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art.14,co.2,d.l.6.07.2012 n.95)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2025 (100% cess.2024)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess. 2024)
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Allievi ufficiali del ruolo normale (207° corso Accademia)	65	€ 59.594,75	€ 3.873.658,75	€ 279.334.148,24	4.593
	Tenenti del ruolo Forestale (9° corso di formazione biennale)	10	€ 63.407,04	€ 634.070,40		
	Tenenti del ruolo Tecnico (8° corso formativo)	14	€ 63.407,04	€ 887.698,56		
	Allievi Marescialli (15°corso Triennale per Mar. 2025-2028)	790	€ 54.884,30	€ 43.358.597,00		
	Atleti/Paratleti Vincitori	32	€ 45.231,44	€ 1.447.406,08		
	Allievi Carabinieri (145°corso Allievi Carabinieri)	3682	€ 45.231,44	€ 166.542.162,08		
	Totale	4.593		€ 216.743.592,87		

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2025 - CESSAZIONI 2024 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14.co.2 d.l.6.07.2012 n.95)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess. 2024)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess.2024)
Ministero dell'economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di finanza	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (data presunta approv. graduatoria settembre 2025)	60	€ 64.796,46	€ 3.887.787,60	€ 190.535.823,17	3.015
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (data presunta appr.graduatoria settembre 2025)	3	€ 64.796,46	€ 194.389,38		
	Ufficiali del ruolo TLA (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	8	€ 68.881,29	€ 551.050,32		
	Marescialli aiutanti esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	3	€ 65.312,84	€ 195.938,52		
	Marescialli Capi esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	6	€ 63.386,88	€ 380.321,28		
	Marescialli Ordinari esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	6	€ 62.134,53	€ 372.807,18		
	Allievi marescialli (data presunta approv. graduatoria gennaio 2026)	1198	€ 59.753,59	€ 71.584.800,82		
	Allievi finanzieri (data presunta approv. graduatoria giugno 2026)	1729	€ 49.430,62	€ 85.465.541,98		
	Atleti paralimpici (data presunta approv. graduatoria luglio 2025)	2	€ 49.430,62	€ 98.861,24		
	Totale unità	3.015		€ 162.731.498,32		

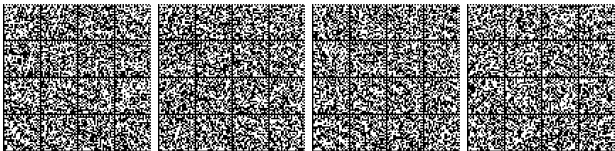


TABELLA C

ASSUNZIONI 2025 - CESSAZIONI 2024 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art.14,co2,d.l.n.95/2012)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess.2024 - budget 2025)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess.2024)
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	Agente vincitore	1.863	€ 47.890,44	€ 89.219.889,72	€ 109.960.111,78	1.944
	Agente Fiamme azzurre vincitore	30	€ 47.890,44	€ 1.436.713,20		
	Agente riammissione	3	€ 47.890,44	€ 143.671,32		
	Assistente capo riammissione	1	€ 51.418,80	€ 51.418,80		
	Ispettore Superiore vincitor	4	€ 63.772,76	€ 255.091,04		
	Ispettore Capo vincitore	20	€ 61.846,75	€ 1.236.935,00		
	Ispettore vincitore	1	€ 60.594,46	€ 60.594,46		
	Agente tecnico vincitore	11	€ 47.890,44	€ 526.794,84		
	Vice ispettore tecnico vincitore	11	€ 58.213,54	€ 640.348,94		
	Totale	1.944		€ 93.571.457,32		

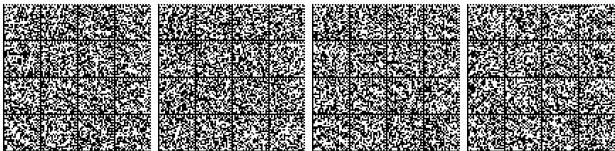


TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2025 - CESSAZIONI 2024 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14,co.2,d.l. 95/2012)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess. 2024- budget 2025)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess. 2024)
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	Commissari	190	€ 69.722,75	€ 13.247.322,50	€ 316.898.006,53	5.088
	Commissari tecnici	110	€ 69.722,75	€ 7.669.502,50		
	Medici	40	€ 69.722,75	€ 2.788.910,00		
	Ispettori	450	€ 59.660,13	€ 26.847.058,50		
	Ispettori tecnici	60	€ 59.660,13	€ 3.579.607,80		
	Ispettori tecnici orchestrali	3	€ 63.517,96	€ 190.553,88		
	Allievi agenti Fiamme oro	60	€ 49.337,16	€ 2.960.229,60		
	Allievi agenti destinati ai volontari delle Forze Armate	1700	€ 49.337,16	€ 83.873.172,00		
	Allievi agenti destinati ai candidati provenienti dalla vita civile	2.475	€ 49.337,16	€ 122.109.471,00		
	Totale	5.088		€ 263.265.827,78		

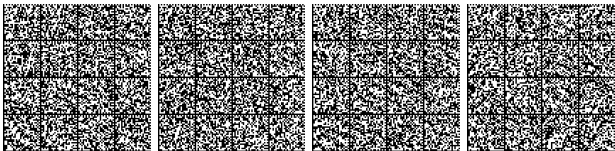


TABELLA E

ASSUNZIONI 2025 - CESSAZIONI 2024 (art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	Totale cessazioni anno 2024 (100% cessazioni anno 2024 - budget anno 2025)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Vigile del Fuoco (di cui 400 concorso pubblico da bandire)	1.404	€ 48.359,30	€ 67.896.457,20	€ 87.100.618,17	1.497
	Vice Direttore del ruolo dei direttivi	38	€ 70.715,87	€ 2.687.203,06		
	Vice Direttore Sanitario	1	€ 62.412,74	€ 62.412,74		
	Operatore del ruolo degli Operatori	54	€ 41.811,71	€ 2.257.832,34		
	Totale unità	1.497		€ 72.903.905,34		

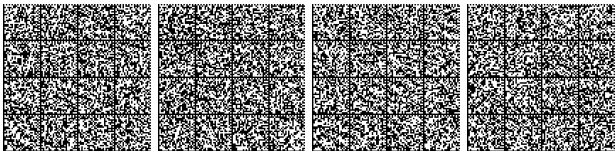


TABELLA F

STANZIAMENTO D.L. 162/2019 art. 19 decorrenza avvio al corso: 01/04/2026																													
					onere stipendiale annuo				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034				
Tipologia assunzione	Unità massime indicate in norma	Unità da ridurre per carenza di stanziamento	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FES)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
POLIZIA	STRAOR.	175	30	145	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	6	€ 1.249.488	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.581,55	€ 1.349,59	€ 46.398,59	3	€ 1.681.949	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	3	€ 1.681.949	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 4.101,32	€ 1.913,30	€ 50.095,90	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 5.447.929	12	€ 7.263.906	12	€ 7.263.906	12	€ 7.263.906	12	€ 7.263.906
					Totale oneri					9	€ 2.931.437	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 7.129.878	12	€ 7.263.906	12	€ 7.263.906	12	€ 7.263.906		
ARMA	STRAOR.	310	52	258	Allievo Car.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 2.897.723	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Carabiniere	€ 42.467,45	€ 2.064,34	€ 1.211,82	€ 45.743,61	3	€ 2.950.463	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	3	€ 2.950.463	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	
					Car. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.082,06	€ 1.928,99	€ 49.092,33	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 9.499.366	12	€ 12.665.821	12	€ 12.665.821	12	€ 12.665.821		
					Totale oneri					9	€ 5.848.186	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 12.449.829	12	€ 12.665.821	12	€ 12.665.821	12	€ 12.665.821		
G. D. F.	STRAOR.	88	15	73	Allievo Fin.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 819.898	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			
					Finanziere	€ 42.467,45	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 46.340,40	3	€ 845.712	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	3	€ 845.712	0	€ 0	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
					Fin. Scelto	€ 44.081,28	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 47.954,23	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 2.625.494	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659		
					Totale oneri					9	€ 1.665.611	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.471.206	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659		
POL. PEN.	STRAOR.	98	17	81	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	3	€ 348.995	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.515,00	€ 683,00	€ 45.665,45	6	€ 1.849.451	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	3	€ 924.725	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.530,00	€ 1.287,00	€ 47.611,28	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 2.892.385	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514
					Totale oneri					9	€ 2.198.446	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.817.111	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514		
Totale unità					671	114	557	Totale oneri Forze di Polizia		€ 12.643.680	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 26.688.024	€ 27.286.900	€ 27.286.900	€ 27.286.900										
STANZIAMENTO D.L. 162/2019 ART 19, COMMA 2										€ 95.263.596	€ 98.731.350	€ 99.204.140	€ 100.684.910	€ 102.291.617	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460										
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021										€ 3.367.820	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120										
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022										€ 3.372.565	€ 3.409.761	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743										
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023										€ 29.051.459	€ 29.051.459	€ 29.528.918	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292										
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 19 dicembre 2024										€ 35.539.825	€ 35.539.825	€ 35.539.825	€ 36.063.131	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088										
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO										€ 11.288.247	€ 1.666.788	€ 1.476.137	€ 1.001.227	€ 715.977	€ 455.193	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317											

TABELLA G

Ripartizione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, D.L. 162/2019					
ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
2021	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 230.769,23	€ 1.000.000
2022	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 692.307,69	€ 3.000.000
2023	€ 1.164.179,10	€ 671.641,79	€ 895.522,39	€ 268.656,72	€ 3.000.000
2024	€ 1.021.897,81	€ 1.175.182,48	€ 437.956,20	€ 364.963,50	€ 3.000.000
2025	€ 782.414,31	€ 1.385.991,06	€ 393.442,62	€ 438.152,01	€ 3.000.000

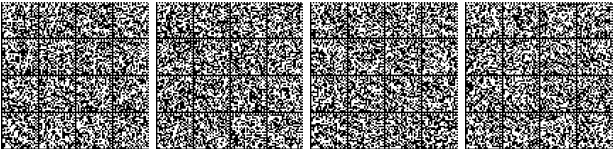


TABELLA H

STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 984-985																																									
decorrenza avvio al corso: 01/04/2026																																									
Tipologia assunzione	Unità massime indicate in norma	Unità da ridurre per carenza di stanziamento	unità autorizzate	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																	
					base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FES)	TOTALE	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo	oneri messi	onere complessivo													
POLIZIA	STRAOR.	100	13	87	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	6	€ 749.693	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0														
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.581,55	€ 1.349,59	€ 46.398,59	3	€ 1.009.169	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677												
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 4.101,32	€ 1.913,30	€ 50.095,90	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 3.268.757	12	€ 4.358.343	12	€ 4.358.343	12	€ 4.358.343	12	€ 4.358.343												
					Totale oneri					9	€ 1.758.862	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.277.927	12	€ 4.358.343	12	€ 4.358.343	12	€ 4.358.343												
					ARMA	STRAOR.	250	31	219	Allievo Car.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 2.459.695	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0									
Carabiniere	€ 42.467,45	€ 2.064,34	€ 1.211,82	€ 45.743,61	3					€ 2.504.463	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851													
Car. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.082,06	€ 1.928,99	€ 49.092,33	0					€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 8.063.415	12	€ 10.751.220	12	€ 10.751.220	12	€ 10.751.220	12	€ 10.751.220													
Totale oneri					9					€ 4.964.158	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.567.878	12	€ 10.751.220	12	€ 10.751.220	12	€ 10.751.220													
G. D. F.	STRAOR.	50	6	44	Allievo Fin.					€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 494.185	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0										
Finanziere					€ 42.467,45	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 46.340,40	3	€ 509.744	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	3	€ 509.744	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0													
Fin. Scelto					€ 44.081,28	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 47.954,23	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 1.582.490	12	€ 2.109.986	12	€ 2.109.986	12	€ 2.109.986	12	€ 2.109.986													
Totale oneri									9	€ 1.003.930	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.092.234	12	€ 2.109.986	12	€ 2.109.986	12	€ 2.109.986													
POL. PEN.					STRAOR.	515	66	449	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	3	€ 1.934.552	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0										
Agente	€ 42.467,45	€ 2.515,00	€ 683,00	€ 45.665,45					6	€ 10.251.894	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	3	€ 5.125.947	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0													
Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.530,00	€ 1.287,00	€ 48.898,28					0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	9	€ 16.466.496	12	€ 21.955.328	12	€ 21.955.328	12	€ 21.955.328	12	€ 21.955.328													
Totale oneri									9	€ 12.186.445	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 21.592.443	12	€ 21.955.328	12	€ 21.955.328	12	€ 21.955.328													
Totale unità									915	116	799	Totale oneri Forze di Polizia			€ 19.913.395	€ 36.597.293	€ 36.597.293	€ 36.597.293	€ 36.597.293	€ 38.530.482	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877	€ 39.174.877													
STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 985																							€ 187.987.418	€ 195.007.907	€ 196.566.668	€ 199.622.337	€ 202.387.875	€ 204.480.113	€ 205.659.245	€ 206.733.517	€ 208.639.130										
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021																							€ 35.143.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	€ 36.007.488	
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022																							€ 21.630.945	€ 21.720.785	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	€ 22.709.030	
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023																							€ 50.050.838	€ 50.050.838	€ 50.937.756	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507	€ 53.598.507
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 19 dicembre 2024																							€ 50.015.177	€ 50.015.177	€ 50.015.177	€ 50.129.379	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244	€ 53.441.244
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO																							€ 11.233.575	€ 616.326	€ 299.924	€ 580.640	€ 34.313	€ 193.362	€ 728.099	€ 1.802.371	€ 3.707.984										



STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART. 1, COMMA 961-sexies
decorrenza avvio al corso: 01/04/2026

— 10 —



TABELLA L

Stanziamiento Legge 234/2021 art.1, comma 961-sexies				
ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA
2022	€ 0	€ 84.867	€ 124.200	€ 40.000
2023	€ 0	€ 494.367	€ 190.900	€ 55.600
2024	€ 0	€ 194.933	€ 247.475	€ 71.200
2025	€ 0	€ 204.033	€ 299.975	€ 86.800
2026	€ 45.400	€ 213.133	€ 218.683	€ 102.400
2027	€ 94.500	€ 222.233	€ 225.683	€ 118.000
2028	€ 120.900	€ 231.333	€ 232.683	€ 133.600
2029	€ 226.400	€ 240.433	€ 239.683	€ 149.200
2030	€ 294.200	€ 249.533	€ 246.683	€ 164.800
2031	€ 869.100	€ 258.633	€ 253.683	€ 180.400
2032	€ 657.600	€ 267.733	€ 252.450	€ 296.000

26A03481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2026.

Integrazione della graduatoria approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, relativa al bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:

il Presidente del Consiglio dei ministri individua «i progetti da finanziare sulla base del piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»;

il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017 di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art. 3 della medesima legge;

Vista, altresì, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede l'attribuzione di un codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati puntualmente individuati i 5.518 piccoli comuni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione

